

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FORMAGGIA

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente, nel ricorso presentato, afferma di aver stipulato il contratto di finanziamento n. *010 in data 15.04.2021 per un importo lordo complessivamente erogato di € 49.200,00 da restituire in n. 120 rate mensili ciascuna pari ad € 410,00; che il contratto è stato estinto anticipatamente in data 31.07.2025; che non è stato refuso alcun importo a titolo di riduzione del costo totale del credito e /o ulteriori abbuoni per spese di istruttoria e commissioni di intermediazione; che in data 19.08.2025 aveva domandato il rimborso dell'importo pari ad € 626,85 applicando il criterio della c.d. curva degli interessi, oltre interessi di mora maturati dalla data di estinzione del contratto sino al saldo effettivo; che l'intermediario ha riscontrato negativamente il reclamo.

Ha quindi chiesto di accertare il diritto del ricorrente al rimborso della quota di commissioni corrisposte e non godute per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento; di condannare l'intermediario a rimborsargli "l'importo di € 625,85 (salvo e &o), calcolati con il metodo della c.d. *curva degli interessi* a titolo di rimborso dei costi totali del credito corrisposti e non goduti per effetto dell'estinzione anticipata, oltre interessi legali maturati dalla data di estinzione sino al saldo effettivo, o della diversa somma ritenuta di giustizia."

L'intermediario, nelle controdeduzioni rassegnate, in via pregiudiziale ha sottoposto all'attenzione del Collegio l'opportunità di disporre la sospensione del giudizio, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto

giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e Unicredit Bank Austria (C-555/21); nel merito, ha rilevato che il contratto è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 50 con decorrenza 31.07.2025; che in tale sede veniva restituita al cliente la somma complessiva di € 2.625,83 a titolo di interessi non maturati; che la richiesta formulata dal ricorrente, relativa alla restituzione di tutti i costi applicati al contratto, deve essere respinta per tre ordini di motivi riconducibili (i) alla pronuncia CGUE, C-555/21, (ii) ai principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa e (iii) all'art. 6 bis del D.P.R. 180/50; che, infatti, il consumatore otterrebbe un arricchimento privo di causa se potesse beneficiare delle prestazioni svolte dal soggetto finanziatore nella fase genetica del contratto (come le attività di istruttoria), senza però pagare alcun relativo corrispettivo (dato che i relativi costi sarebbero oggetto di rimborso in sede di estinzione anticipata); che dovevano dunque essere esclusi dalla riduzione i costi *upfront*; che i costi non dipendenti dalla durata del contratto non devono in ogni caso essere restituiti in quanto a questo tipo di finanziamento si applica il DPR 180/50 e, in particolare, l'art. 6-bis, il quale prevede la rimborsabilità solo dei costi dipendenti dalla durata del contratto e non di quelli fissi; che la voce "spese di istruttoria" fa riferimento ad attività di pre - analisi effettuate precedentemente alla concessione del finanziamento e all'inizio dell'effettivo ammortamento del prestito e pertanto, considerata la natura non ricorrente delle suddette spese, queste non sono retrocedibili; che anche le commissioni di intermediazione non sono retrocedibili, in quanto il compenso che il consumatore riconosce all'intermediario del credito deve essere rimborsato, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, direttamente dal relativo beneficiario è ciò indipendentemente dai rapporti intercorrenti con il finanziatore.

Ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto dell'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme tenuto conto di quanto già rimborsato pari ad € 2.625,83; il rigetto della richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria e di intermediazione; in via subordinata, nel caso di rimborsi dovuti superiori alle somme offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente versato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari ad € 2.625,83.

Il ricorrente, nelle repliche, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario ha svolto preliminarmente domanda di sospensione del procedimento, in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. Il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia. Si osserva però che l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Come già rilevato in casi precedenti in materia (ex *multis*, Collegio di Milano, decisione n. 2074/25 del 24/02/25), le Disposizioni ABF (sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. In più, nel caso di specie, non sussiste neppure un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.

Si osserva, nel merito, che il contratto è stato stipulato il 15.04.2021 e, pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Si tratta del finanziamento n. *010, per un importo lordo complessivamente erogato di € 49.200,00, con previsione di restituzione in n. 120 rate mensili, ciascuna pari ad € 410,00. Il contratto risulta estinto anticipatamente in data 31.7.2025.

È utile ripercorrere il quadro normativo che regola la fattispecie.

Alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio (CQS) e di delegazione di pagamento si applica la disciplina del credito al consumo.

L'estinzione anticipata del contratto è disciplinata dall'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), come riformulato dall'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.07.2021).

La suddetta legge di conversione prevedeva, quale criterio temporale, che: *“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *“L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor”*.

Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati in data precedente al 25 luglio 2021, l'art. 27 (Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo) del decreto legge 10 agosto, n. 104 (cosiddetto Decreto “Omnibus”), convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, richiamando il diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, conferma la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, siano essi ricorrenti (recurring) o istantanei (up front), escluse le imposte. Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi, per detti contratti stipulati ante 25 luglio 2021 –in assenza di diversa pattuizione contrattuale – si applica ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento.

Ciò posto, si dà atto che dal conteggio estintivo versato in atti dal cliente risulta che l'estinzione anticipata del prestito si è verificata al 31.7.2025, dopo la scadenza di n. 50 rate sulle n. 120 totali. L'intermediario ha versato in atti il proprio conteggio estintivo, emesso il 19.06.2025. Non risulta allegata la quietanza liberatoria; tuttavia non è controversa tra le parti la data di avvenuta estinzione del finanziamento. Al conteggio estintivo è allegato il piano di ammortamento (non sottoscritto dal cliente), contenente l'indicazione della quota residua dovuta in caso di estinzione anticipata; il relativo calcolo risulta effettuato in conformità al contratto prodotto, alle previsioni contenute nelle condizioni economiche pattuite, alla descrizione degli oneri che ne viene precisata, alle condizioni ivi indicate per

il caso di estinzione anticipata. Quanto alle commissioni di intermediazione, l'intermediario ha prodotto l'incarico conferito dal cliente all'intermediario del credito lo stesso giorno in cui ha sottoscritto il finanziamento, la fattura cumulativa del pagamento della provvigione in favore dell'intermediario intervenuto con il dettaglio dei rapporti a cui si riferisce la citata fattura, comprensiva del dettaglio del contratto oggetto di ricorso.

In sostanza, applicando i richiamati principi al contratto in questione, in applicazione della richiamata normativa che disciplina i contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, in assenza di diversa pattuizione contrattuale, ed applicando quindi, in base ai criteri sopra considerati, ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. "*curva degli interessi*", tenuto conto delle somme già recuperate in sede di estinzione, si ottiene che, rispetto all'importo preteso dal ricorrente di € 625,85, quanto effettivamente ancora dovutogli corrisponde alla minor somma di € 589,00.

Il ricorrente chiede, inoltre, gli interessi legali, maturati dalla data di estinzione sino al saldo effettivo. La domanda può essere accolta limitatamente agli interessi maturati dal reclamo al saldo, conformemente all'orientamento ormai consolidato del Collegio di Coordinamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13) e dei Collegi territoriali.

Il ricorso va, dunque, accolto parzialmente, nei termini di cui alla motivazione, con le conseguenti pronunce come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 589,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE